



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2021 n.116

(Ratifica Decreto Delegato 30 aprile 2021 n.83)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 30 aprile 2021 n.83 – Modifica Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 - Modifiche al Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n.5 - Incentivi per l'effettuazione di interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione e modifica Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 - IV conto energia – promulgato:

Visto l'articolo 57 della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 29 marzo 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 giugno 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.9 del 16 giugno 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 aprile 2021 n.83 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**MODIFICA DECRETO DELEGATO 24 MAGGIO 2017 N.51 - MODIFICHE AL
DECRETO DELEGATO 26 GENNAIO 2015 N.5 - INCENTIVI PER L'EFFETTUAZIONE
DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED IMPIANTISTICA DEGLI
EDIFICI ESISTENTI E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O COGENERAZIONE E MODIFICA DECRETO
DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N.120 - IV CONTO ENERGIA**

TITOLO I

**Modifica Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 - Modifiche al Decreto Delegato 26
gennaio 2015 n.5 “Incentivi per l'effettuazione di interventi di riqualificazione
energetica ed impiantistica degli edifici esistenti e per l'installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili o cogenerazione”**

Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 sono così sostituiti:

“1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti, inclusi in zona B e BE, che prevedano una riqualificazione energetica ed impiantistica finalizzata al conseguimento della classe A+ di cui alla Legge 3 aprile 2014 n.48, è ammessa, in deroga all’articolo 106 della Legge 14 dicembre 2017 n. 140, la demolizione e ricostruzione dei muri perimetrali mantenendo inalterati sagoma dell’edificio, volume, area di sedime, altezza e S.U. Sono fatti salvi gli indici urbanistici superiori a quelli di zona acquisiti sulla base di progetti approvati. E’ prevista la possibilità di costruire locali di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 85 della Legge n.140/2017. I predetti interventi di ristrutturazione edilizia sugli edifici esistenti possono comprendere altresì interventi di ampliamento e sopraelevazioni di cui all’articolo 108 della Legge n.140/2017, qualora gli indici edilizi residui di zona lo consentano, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanze dai confini di proprietà di cui all’articolo 106 della Legge n.140/2017 e di distanze dalle strade di cui all’articolo 89 della Legge n.140/2017 nonché delle prescrizioni in materia di spazi per parcheggi di cui all’articolo 96 della Legge n. 140/2017.

2. Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti che prevedano una riqualificazione energetica ed impiantistica, finalizzata al conseguimento della classe A+ di cui alla Legge n. 48/2014, possono comprendere, in deroga all’articolo 106 della Legge n.140/2017, anche interventi di parziale demolizione delle murature perimetrali dell’edificio esistente, necessari alla realizzazione dell’ampliamento medesimo e fino ad un massimo del 50% della superficie delle murature perimetrali stesse.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Per l’intervento previsto al comma 1 è inoltre possibile realizzare sottotetti abitabili di cui all’articolo 85, comma 2, lettera h), punto 2) della Legge n.140/2017, in deroga a quanto previsto all’articolo 85, comma 4 della Legge n.140/2017.

3 ter. E’ fatto inoltre obbligo di prestare, a garanzia del raggiungimento della prestazione energetica indicata ai commi 1 e 2, una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore dell’Ecc.ma Camera per un importo pari a euro 20,00 per metro quadrato di superficie utile. Detta fideiussione sarà depositata prima del ritiro della concessione edilizia presso l’UPTE.”.

Art. 2

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 del Decreto Delegato n.51/2017, sono così sostituiti:

“3. La modifica della sagoma dell’edificio e/o dell’area di sedime di cui al comma 1 del presente articolo può interessare anche aree contigue all’area edificabile su cui insiste l’edificio esistente, ricadenti in zone E, con esclusione di quelle incluse nelle Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali come individuate dal piano attuativo delle Zone Naturalistiche Tutelate. Tale possibilità è data in deroga agli articoli 31 della Legge n. 7/1992 e articolo 158 della Legge n. 140/2017 e successive modifiche qualora l’edificio esistente oggetto di riqualificazione energetica ed impiantistica, consegua la classe A+ di cui alla Legge 48/2014. L’edificazione di tali aree contigue ricadenti in zona E può effettuarsi esclusivamente all’interno di una fascia parallela alla strada con una profondità massima di 7 metri da calcolarsi sulla base di parametri stabiliti con apposito regolamento redatto dalla Commissione per le Politiche Territoriali. Alle predette aree incluse in zona E si applicano le disposizioni relative alle distanze minime dai confini indicate dallo strumento urbanistico vigente per le zona B ovvero BE oggetto di intervento.

4. In riferimento al precedente comma 3 la concessione edilizia è subordinata alla procedura di VIA ai sensi dall’articolo 177 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44 e successive modifiche. E’ fatto inoltre obbligo di prestare, a garanzia del raggiungimento della prestazione energetica indicata al comma 3, una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore dell’Ecc.ma Camera per un importo pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per metro quadrato di

superficie utile in zona E. Detta fidejussione sarà depositata prima del ritiro della concessione edilizia presso l'UPAV.”.

Art.3

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“1 Nel caso di edifici esistenti, non concorrono al calcolo della superficie utile e alla misura delle distanze dai confini e dalle strade, in deroga al comma 1, lettera a) dell'articolo 85 della Legge n. 140/2017, le maggiorazioni di spessore dei muri perimetrali conseguenti al montaggio di involucri isolanti (termo-cappotti), fino ad uno spessore massimo di 25 cm oltre quello del muro esistente, ed in caso di adeguamento sismico fino ad uno spessore massimo di 30 cm, compreso quello dell'involucro isolante (termo-cappotti).”.

Art.4

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“1. Agli interventi volti alla riqualificazione energetica di unità immobiliari esistenti, come descritti al successivo articolo 8, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al:

- a) 40% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 18.000,00 di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 1, che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ con abbattimento dell'Epi ≥ 32 kWh/m3anno; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi ≥ 80 kWh/m2anno;
- b) 25% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 10.000,00 di contributo per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 1, che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 25\%$ con abbattimento dell'Epi ≥ 12 kWh/m3anno; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi ≥ 35 kWh/m2anno.”.

Art. 5

1. L'articolo 8 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“Art. 8

(Opere oggetto di contributo)

1. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) sono previsti per gli interventi di fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici, di sostituzione o adeguamento degli infissi, di adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria.

2. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) delle opere sono determinati in base ai parametri descritti da apposita tabella definita dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.”.

Art. 6

1. I commi 1 e 2, dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.51/2017, sono così sostituiti:

“1. Soggetti abilitati alla richiesta dei contributi a fondo perduto, di cui al presente Capo, sono persone fisiche proprietarie dell'unità immobiliare oggetto d'intervento o titolari di contratto di locazione finanziaria o soci di cooperative di abitazione.

2. Ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al presente Capo, i soggetti di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta del titolo concessorio o del modulo di manutenzione all'UPTE, consegnano all'UPAV richiesta di contributo corredata dalla seguente documentazione:

- a) computo metrico attestante la spesa prevista da determinarsi in base ai parametri descritti nella tabella di cui all'articolo 8 comma 3;
- b) dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti stabiliti all'art 7 comma 1, lettere a) e b);
- c) documentazione di cui all'articolo 5 della Legge n.48/2014 e relazione tecnica di calcolo degli interventi previsti;
- d) Attestato di Qualificazione Energetica comprensivo di relazione tecnica di calcolo dell'unità immobiliare ante operam;
- e) documentazione fotografica al fine di risalire alle caratteristiche tecniche degli elementi da sostituire.

La documentazione di cui alle superiori lettere è sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.48/2014.”.

2. Dopo il comma 15 *bis* dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.51/2017, è aggiunto il seguente comma:

“15 *ter*. I contributi di cui al presente articolo sono accreditati sulla SMAC intestata al soggetto richiedente l'incentivo.”.

Art. 7

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“1. Agli interventi di installazione di impianti di produzione di energia da FER di cui al successivo articolo 11 che garantiscano la copertura del 50% dei consumi di energia elettrica dell'unità immobiliare, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).”.

1 *bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.51/2017, è aggiunto il seguente comma:

“2 *bis*. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al comma 1, è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le normative italiane o europee vigenti e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato.”.

Art.7-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.51/2017, è aggiunto il seguente comma:

“1 *bis*. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 10, comma 1, non è previsto per l'installazione di impianti di produzione di energia da FER su proprietà pubbliche.”.

Art. 8

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituita:

“a) persone fisiche, proprietari o titolari di diritto di superficie sul bene immobile (vincolato per almeno 15 anni) sul quale si realizza l'installazione di un impianto da incentivare;”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 12 del Decreto Delegato n.51/2017, sono aggiunti i seguenti commi:

“8 bis. L’UPA procede a pubblicare le richieste sul proprio sito internet evidenziando il relativo volume di risorse impegnate nei limiti di disponibilità dello stanziamento previsto per l’anno in corso.”.

Art. 9

1. Dopo il comma 2 *quater* dell’articolo 14 del Decreto Delegato n.51/2017, è aggiunto il seguente comma 2 *quinqies*:

“2 *quinqies*. E’ fatto inoltre obbligo di prestare, a garanzia del raggiungimento della prestazione energetica indicata nell’allegato “A” del presente decreto delegato, una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta a favore dell’Ecc.ma Camera per un importo pari a euro 150,00 per metro quadrato di superficie utile lorda (SUL) ricavata dalla differenza tra la SUL ottenuta a seguito dell’incentivo previsto dall’Allegato A, punto 2, lettera b, comma 3 e la SUL prevista dagli indici di zona della Legge n.7/1992. Detta fideiussione sarà depositata presso l’UPTE prima del ritiro della concessione edilizia.”.

Art. 10

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 del Decreto Delegato n.51/2017, è così modificata: “b) sostituzione di caldaie ad alto rendimento e pompe di calore ad alto rendimento.”.

1 bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 del Decreto Delegato n.51/2017, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Nel caso d’interventi previsti al comma 2, lettera b) del presente articolo, non è richiesta la manutenzione ordinaria, ad esclusione di quelli ricadenti nelle casistiche di cui agli articoli 102,103 e 104 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.”.

Art. 11

1. Il comma 1 dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“1. Agli interventi edilizi ed impiantistici di riqualificazione energetica su unità immobiliari provviste di concessione o autorizzazione edilizia e di allibramento catastale aggiornato o di certificazione di avvenuto deposito dell’allibramento, è riconosciuta una detrazione d’imposta per una percentuale pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00), da suddividere in massimo quindici anni con un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per periodo d’imposta.”.

2. Il punto c) del comma 2 dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“c) sostituzione di generatore termico con generatore di calore a condensazione ad aria o ad acqua o con caldaia ibrida;”.

2 bis. Il punto h) del comma 2 dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 è così modificato:

“h) installazione di nuovi impianti fotovoltaici che non beneficino di altre forme di incentivazione o ampliamento di impianto fotovoltaico che non beneficia di conto energia e passività deducibili.”.

2 ter. Il comma 5 dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 è così modificato:

“5. Gli incentivi di cui al presente articolo, sono riferiti esclusivamente alle persone fisiche, persone fisiche operatori economici e persone giuridiche proprietarie, usufruttuari o nudi proprietari, dell’immobile oggetto d’intervento, ai titolari di contratto di locazione finanziaria o ai soci di cooperative di abitazione.”.

3. I punti c) e d) del comma 5 *ter* dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017, sono soppressi.

4. Il comma 5 *bis* dell’articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“5 bis. Gli interventi previsti al comma 2, lettera h) sono riferiti, altresì, ai soggetti di cui all’articolo 12, comma 1 nonché a persone fisiche operatori economici e persone giuridiche. Ai fini

dell'ottenimento del beneficio di detrazione d'imposta, è obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura (linee vita, punti di ancoraggio, parapetti permanenti), progettati, realizzati e installati secondo le normative italiane o europee vigenti e corredati di relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato. Possono, altresì, beneficiare di detrazione d'imposta gli impianti che usufruiscono del regime di scambio sul posto previsto dagli articoli 22 e 23 della Legge n.48/2014 o del regime speciale di scambio sul posto di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120. Il beneficio di detrazione d'imposta non è previsto per l'installazione degli impianti su proprietà pubbliche.”.

5. Il comma 5 *quater* dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:
“5 *quater*. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022.”.

6. Dopo il comma 5 *quinqüies* dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.51/2017 così come introdotto dall'articolo 3 della Legge n.157/2019 è aggiunto il seguente comma 5 *sexies*:
“5 *sexies*. Qualora la medesima unità immobiliare abbia beneficiato di incentivo per mezzo di detrazione ai sensi del Decreto Delegato n.5/2015 e successive modifiche a seguito degli interventi di cui al comma 2, la detrazione si applica sulle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) decurtata dell'importo precedentemente autorizzato.”.

Art. 12

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.51/2017, è così modificato:

“2. Possono godere dei finanziamenti di cui al presente Capo, persona fisica o giuridica, proprietari o titolari di contratto di locazione finanziaria, che intendono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica di cui al comma 1 su edifici ed unità immobiliari esistenti, che producano una riduzione del fabbisogno energetico e del consumo di energia primaria invernale $\geq 40\%$ con abbattimento dell'Epi ≥ 32 kWh/m³anno; con esclusione delle unità immobiliari di cui al punto 1, lettera a) dell'Allegato 7 della Legge n.48/2014 che devono conseguire un abbattimento dell'Epi ≥ 80 kWh/m²anno.”.

Art.12-bis

1. Il comma 1 dell'articolo 33 del Decreto Delegato n.51/2017, è così modificato:

“1. L'aliquota dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche è ridotta nella misura del 8% per i beni, finalizzati ad un attento utilizzo energetico, indicati nella tabella di cui all'Allegato “D” al presente decreto delegato.”.

Art. 13

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:

“1. E' riconosciuta alle persone fisiche una detrazione d'imposta delle spese sostenute, presso esercizi commerciali sammarinesi, per l'acquisto di elettrodomestici appartenenti alle 3 migliori classi energetiche classificate dalla norma europea vigente, di seguito indicati:

- a) frigorifero/congelatore,
- b) lavatrice, asciugatrice, lavasciuga,
- c) forno,
- d) piano ad induzione,
- e) lavastoviglie.”.

Art. 14

1. Dopo l'articolo 35 del Decreto Delegato n.51/2017, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 35-bis

(Incentivo per mezzo di detrazione d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua dai contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile ed incentivare l'utilizzo dell'acqua dell'acquedotto è riconosciuta una detrazione d'imposta, per l'acquisto di una sola apparecchiatura destinata ai sistemi di osmosi, filtrazione, affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato con anidride carbonica.
2. La detrazione d'imposta di cui al comma 1 è pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per le persone fisiche non esercenti di attività economiche ed euro 3.000,00 (tremila/00) per tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni anche no profit da suddividere in cinque annualità di pari importo per periodo d'imposta.
3. Ai fini dell'ottenimento delle detrazioni d'imposta di cui al presente articolo, deve essere presentata all'Ufficio Tributario la seguente documentazione: scheda tecnica del prodotto, fattura e documentazione attestante le spese sostenute.”.

Art. 15

1. Il comma 3 dell'articolo 36 del Decreto Delegato n.51/2017, è così sostituito:
“3. I contributi di cui al comma 2 saranno suddivisi rispettivamente nella misura pari all'60% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo II e al 40% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo III.”.
- 1 bis. Il comma 5 dell'articolo 36 del Decreto Delegato n.51/2017 è così modificato:
“5. Le richieste di contributo avanzate ai sensi del presente decreto delegato presentate entro il 31 dicembre di ogni anno sono evase in ordine di presentazione, fino ad esaurimento degli stanziamenti. Le richieste sono accolte sino a stanziamento disponibile e sono istruite ai sensi degli articoli 7 e 10.”.

Art. 16

1. L'Allegato B al Decreto Delegato n.51/2017 è così sostituito:

“ALLEGATO B

1. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera a) la trasmittanza termica complessiva U_w dei serramenti deve essere $\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$.
2. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera b) gli interventi in oggetto devono assicurare il rispetto da parte degli elementi modificati o sostituiti delle trasmittanze termiche massime indicate:
 - a) pareti: $0,23 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - b) coperture: $0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - c) solai: $0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$.”.
3. In riferimento all'articolo 8, comma 2, lettera c) per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) la caldaia installata deve essere del tipo a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente η_s maggiore o uguale al 90% pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione europea del 18 febbraio 2013 o, per le caldaie a condensazione di potenza superiore a 400 kW, con

rendimento termico utile maggiore o uguale a 98,2%, misurato secondo le norme UNI EN 15502.

- b) il generatore di aria calda a condensazione deve essere del tipo con rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
 - c) per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore aventi potenza termica utile maggiore a 100 kW, l'asseverazione contiene le seguenti ulteriori specificazioni:
 - è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
 - è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili;
 - il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate."
4. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera c) per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati sistemi ibridi, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) il sistema ibrido è costituito da pompa di calore e caldaia a condensazione, espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
 - b) il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia è minore o uguale a 0,5;
 - c) il COP/GUE della pompa di calore rispetta i limiti di cui al punto 6 del presente allegato B;
 - d) la caldaia è del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale (per le caldaie ad acqua con temperature minima e massima rispettivamente di 60 e 80 °C) maggiore o uguale a $93 + 2 \log(P_n)$, dove $\log(P_n)$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
 - e) per impianti di potenza utile della caldaia superiore a 100 kW, è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili o sistemi assimilabili e che il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.
5. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera d) per gli interventi di installazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
 - b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
 - c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiore ai seguenti valori minimi:
 - nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
 - nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWh/m² anno, con riferimento alla località Atene;
 - d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 129762 con riferimento al valore

di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell'accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull'apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato, deve essere maggiore di 400 kWh/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;

- e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;
- f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
- g) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti."

6. In riferimento all'articolo 18, comma 2, lettera e) le pompe di calore oggetto di installazione devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione istantanei (COP) deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1. La prestazione delle pompe deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alla UNI EN 14511. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella Tabella 1.

Tab. 1 Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP	EER
Ambiente esterno/interno				
aria/aria	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9 ¹	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kW	Bulbo secco all'entrata: 7 Bulbo umido all'entrata: 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,8	3,5
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	4,3	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,3	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 10 Temperatura uscita: 7	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,7	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	5,1	5,1

- b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione (GUE) deve essere almeno pari ai valori indicati nella seguente Tabella 2.

Tab. 2 Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	GUEh
Ambiente esterno/interno			
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20	1,46 ²
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 ³	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20	1,59
salamoia/acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 ²	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 ²	1,56

Il valore minimo dell'indice di efficienza energetica (GUEc) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie.

- 1) Per i soli sistemi di tipo rooftop il COP minimo è pari a 3,2.
- 2) Per i soli sistemi di tipo rooftop il GUEh minimo è pari a 1,2.
- 3) Δt : pompe di calore ad assorbimento: temperatura di uscita di 40°C. Pompe di calore a motore endotermico: temperatura di uscita di 35°C.

La prestazione deve essere dichiarata e garantita dal costruttore della pompa di calore sulla base di prove effettuate in conformità alle seguenti norme, restando fermo che al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nelle Tabelle 1 e 2 sopra riportate:

- UNI EN 12309-2015: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.);
 - UNI EN 16905 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico;
- c) nel caso di pompe di calore a gas ad assorbimento, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 120 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
 - d) nel caso di pompe di calore a gas con motore a combustione interna, le emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx espressi come NO₂), dovute al sistema di combustione, devono essere calcolati in conformità alla vigente normativa europea e devono essere inferiori a 240 mg/kWh (valore riferito all'energia termica prodotta);
 - e) nel caso di pompe di calore elettriche o a gas dotate di variatore di velocità (inverter o altra tipologia), i pertinenti valori di cui alle tabelle 1 e 2 sono ridotti del 5%.”.

Art. 17

1. L'Allegato C al Decreto Delegato 51/2017 è così modificato:

“ALLEGATO C

Prospetto cumulabilità incentivi di cui all'articolo 37

- A = Incentivi attraverso deroghe urbanistiche (Capo I)
B = Fondo perduto riqualificazione energetica (Capo II)
C = Incentivi edilizi (Capo IV)
D = Contributi in conto interessi residenziale per riqualificazione energetica (Capo VI)
E = Fondo perduto impianti FER (articolo 10 Capo III)
F = Detrazione impianti FER (articolo 18 Capo V)
G = Deducibilità (articolo 19-bis del Capo V con esclusione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 19-bis)
H = Detrazione (articolo 18 del Capo V)

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	-	no	no	no	no	no	no	no
B	no	-	no	no	si	si	no	no
C	no	no	-	no	no	no	no	no
D	no	no	no	-	si	si	no	no
E	no	si	no	si	-	si *	no	si
F	no	si	no	si	si *	-	no	si
G	no	no	no	no	no	no	-	no
H	no	no	no	no	si	si	no	-

*Solo nei casi di ampliamento di impianto fotovoltaico.”.

Art. 18

1. L'Allegato D al Decreto Delegato n.51/2017, è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO D al Decreto Delegato n.51/2017

Aliquota 8%

- 1) Pannelli fotovoltaici, inverter fotovoltaici, centralina data logger fotovoltaica, ottimizzatori e monitoraggio, esclusi gli accessori come cavi, tubi e quadri elettrici;
- 2) Pannelli termici solari comprensivi di staffaggi per pannello solare termico o kit comprendente pannello solare e staffaggio, accumulo con ingresso circuito solare, centralina di comando solare, esclusi gli accessori come cavi e tubi;
- 3) Cogeneratori con motore endotermico a metano o biomassa esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 4) Unità di recupero calore per impianto di ventilazione forzata esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 5) Caldaie a condensazione esclusi gli accessori come cavi, tubi;
- 6) Contabilizzatori di calore esclusi gli accessori come cavi, tubi;

- 7) Lucernai tubolari per trasporto passivo luce solare;
- 8) Dispositivi illuminanti a tecnologia LED e trasformatore dedicato;
- 9) Materiali isolanti per l'edilizia con conduttività termica inferiore a 0,05 W/mK. Qualora i prodotti isolanti siano realizzati esclusivamente con materiale di origine naturale, il limite della conduttività termica è innalzato a 0,06 W/mK;
- 10) Serramenti esterni per chiusure trasparenti e portoni di ingresso con trasmittanza termica complessiva U_w (infisso + vetro) $\leq 1,30$ W/m²K ovvero per i relativi componenti quali telai con $U_f \leq 1,80$ W/m²K e vetrocamera con $U_g \leq 1,00$ W/m²K e portoni autorimesse con $U \leq 1,80$ W/m²K, certificati da scheda tecnica o da laboratorio accreditato;
- 11) stufe e caldaie a pellet, esclusi i componenti;
- 12) inverter elettrico;
- 13) accumulatori fotovoltaici;
- 14) pompe di calore;
- 15) scambiatore di calore e regolazione termica di Unità di recupero di calore per impianto di ventilazione forzata.”.

TITOLO II

Modifica Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.120 - IV Conto Energia

Art. 19

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.120/2014, sono così sostituiti:
 - “1. In caso di necessità di spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione, al fine del mantenimento della tariffa incentivante, il soggetto responsabile dell'impianto deve darne comunicazione allo Sportello per l'Energia almeno 60 giorni prima dell'avvio delle opere di riposizionamento. Una volta entrato in esercizio l'impianto nel nuovo sito il soggetto responsabile presenta allo Sportello per l'Energia la richiesta di mantenimento della pertinente tariffa incentivante per il periodo di incentivazione residuo, unitamente alla documentazione e con le procedure previste dal Regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, analogamente a quanto richiesto per l'installazione di un nuovo impianto. Non sono ammessi incrementi di potenza elettrica nominale dell'impianto. Nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni di cui al presente comma e le prescrizioni tecniche di cui al presente decreto delegato l'UPAV dispone la decadenza del diritto alla tariffa incentivante.
 3. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o unità immobiliare o pensilina o tettoia su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico, congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata allo Sportello per l'Energia entro 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione pena la decadenza del diritto alla tariffa incentivante.”.

Art. 20

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.120/2014 è così modificata:
“a) persona fisica e persona fisica operatore economico;“.
2. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.120/2014 sono così modificati:
 - “3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il regime speciale consiste nella possibilità per ciascuno dei soci di operare, su base annuale, il saldo fra la quota parte di energia immessa in rete dalla società energetica ed attribuibile a ciascun socio in proporzione alle quote sociali possedute e l'energia prelevata dalla rete dal socio medesimo quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. A ciascun socio potrà essere riconosciuta una quota dell'impianto corrispondente alle quote da lui in possesso.

4. L'energia immessa in rete è data dalla somma di tutte le energie immesse; il saldo, su base annuale, è dato dalla differenza tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete. L'Autorità su proposta dell'AASS definisce la Tariffa per il costo di gestione annuale per le fonti rinnovabili. Se nel periodo di fatturazione il saldo risulta positivo, l'Autorità, su proposta dell'AASS, definisce la percentuale di utilizzo del credito energetico dell'energia elettrica prodotta in eccesso da usufruirsi entro l'anno solare successivo. L'Autorità su proposta dell'AASS definisce la Tariffa per il costo di gestione annuale per le fonti rinnovabili che non hanno maturato alcun credito energetico positivo da utilizzarsi entro l'anno solare successivo.

5. L'Amministrazione Pubblica, e gli Enti del Settore Pubblico Allargato hanno facoltà, mediante apposito procedimento pubblico di selezione, di concedere in godimento, ai soggetti di cui al comma 2, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, superfici esterne degli involucri e coperture di edifici e strutture edilizie pubbliche nonché di coperture in corrispondenza di spazi di sosta, piazzali, parcheggi o altre aree pavimentate pubbliche. La concessione in godimento è rilasciata per una intera area o porzione di essa. Tale concessione è regolata nel modo seguente:

- a) la persona fisica o la società energetica o persona giuridica o persona fisica operatore economico ottiene la concessione dell'area o porzione di essa in funzione delle necessità di produzione;
- b) la concessione dell'area è deliberata dal Congresso di Stato a seguito dell'acquisizione di parere obbligatorio dell'Autorità e previo espletamento del predetto procedimento pubblico di selezione;
- c) se un'area pubblica concessa a persone fisiche, persone giuridiche o persone fisiche con codice operatore economico o società energetiche viene utilizzata in parte, la parte restante dell'area viene messa a disposizione per nuove concessioni.
- d) il costo per l'installazione di ciascun kWp su proprietà pubblica viene definito dal Congresso di Stato a seguito dell'acquisizione di parere vincolante dell'Autorità. In ogni caso ogni spesa di gestione, di manutenzione, di assicurazione e smaltimento finale degli impianti realizzati sull'area pubblica concessa in godimento a mente del presente comma, sarà completamente a carico dei beneficiari del regime speciale di scambio sul posto di cui al presente articolo.

6. La definizione delle procedure necessarie alla gestione del regime speciale di scambio sul posto di cui al presente articolo è demandata al Regolamento Tecnico dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici a seguito dell'acquisizione di parere obbligatorio dell'Autorità entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.”.

Art. 21

1. L'articolo 10 del Decreto Delegato n.120/2014 è così sostituito:

“Art.10
(Impianti con $P_n > 100kW$)

“1. La connessione alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica di impianti aventi potenza nominale superiore a 100 kW è soggetta a nulla osta preliminare dell'Autorità, sentito il parere dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. La stessa Azienda in sede di presentazione della domanda di allaccio provvede ad effettuare la preventivazione dei costi, a carico del richiedente, di cui all'articolo 20 della Legge n.48/2014.”

2. La realizzazione degli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 100 kW che non rientrino nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del presente decreto delegato è soggetta, oltre che al rilascio di titolo edilizio autorizzativo, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo IX del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n. 44.

3. L'insediamento degli impianti con potenza nominale superiore a 100 kW è possibile nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 e successive modificazioni quali Zone D, Zone D1 o Zone D2 e nelle Zone per i Servizi.”

Art.21-bis

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12-bis, all'articolo 16 e all'articolo 18 si applicano a far data dall'1 gennaio 2022; fino al 31 dicembre 2021 restano valide le precedenti disposizioni di cui all'articolo 33 comma 1, del Decreto Delegato n.51/2017 ed agli Allegati B e D del medesimo decreto delegato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1bis dell'articolo 7 e di cui al comma 4 dell'articolo 11, con esclusivo riferimento all'obbligo di installazione di dispositivi anticaduta permanenti in copertura, si applicano a far data dall'1 ottobre 2021.”

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini